

**Bando per il riconoscimento di agevolazioni alle Utenze Non Domestiche
tenute al pagamento della TARI dell'anno 2021 al Comune di Meta**

Sommario

1 – Finalità del Bando	3
2 - Ambito di applicazione – Dotazione finanziaria – Soggetti beneficiari – Effetti della presentazione della domanda.	3
3. Soggetti esclusi dal bando	3
4 –Requisiti di partecipazione	3
5 – Criteri di determinazione dell’entità della agevolazione e classi ammesse.....	4
6 – Modalità di accettazione dell’ agevolazione e ulteriori dichiarazioni	4
7. Modalità di presentazione delle istanze.....	4
8 Modalità di riconoscimento dell’agevolazione.....	4
9 Attività istruttoria e di controllo.....	4

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno dell'economia locale con specifico riferimento all'acuirsi della crisi economica causato dall'epidemia in atto da Covid-19, uniformandosi, a quanto disposto dal DL Sostegni bis all'art 6 "Agevolazioni Tari", intende, come da delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021 provvedere al riconoscimento di una agevolazione per le utenze Non Domestiche tenute al pagamento della Tari per l'anno 2021 al Comune di Meta.

2 - Ambito di applicazione – Dotazione finanziaria – Soggetti beneficiari – Effetti della presentazione della domanda.

1. Il presente bando è rivolto alle categorie economiche (utenze ND) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in particolare: alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA - ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc.
2. La somma complessiva massima disponibile per l'erogazione dei contributi è stata determinata dall'Amministrazione Comunale in € 84.304,00 nel rispetto di quanto previsto dal DL Sostegni bis - art 6 "Agevolazioni Tari".
3. L'Agevolazione per ciascun soggetto richiedente non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo del 50% della quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021.

3. Soggetti esclusi dal bando

1. Sono esclusi dal bando tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.
2. Non possono partecipare al presente bando gli operatori economici che NON siano stati interessati dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
3. Gli operatori economici rientranti nelle categorie tariffarie Tari di seguito indicate 2,5,7,8,22,24 e 30, in quanto già destinatarie della agevolazione prevista dal presente bando.

4 –Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al presente bando ed essere beneficiari delle agevolazioni solo ed esclusivamente gli operatori economici, anche individuali che esercitano una attività di impresa, arte o professione, in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, che, sulla base dei codici Ateco, sia caratterizzata dei seguenti requisiti (non alternativi):
 - a) Attività che abbiano registrato un impatto economico/finanziario negativo in termini di reddito 2020 rispetto al reddito 2019.
 - b) Attività in regola con il pagamento Tari relativi ad annualità precedenti.

5 – Criteri di determinazione dell'entità della agevolazione e classi ammesse

1. L'agevolazione spetta ad ogni soggetto richiedente che rispetti i requisiti sopra indicate nella misura del 50% della quota variabile.

6 – Modalità di accettazione dell'agevolazione e ulteriori dichiarazioni

1. Successivamente alla domanda l'Amministrazione Comunale procederà a calcolare l'agevolazione spettante a ciascun richiedente sulla base delle previsioni del precedente articolo e poi provvederà a comunicarlo al richiedente agli indirizzi dichiarati in sede di domanda.
2. L'agevolazione determinate secondo quanto disposto al punto precedente verrà riconosciuta sulla quota a saldo 2021.

7. Modalità di presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendono accedere alla agevolazione di cui al presente Bando devono presentare domanda entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/09/2021, salvo proroghe, utilizzando unicamente il modello di domanda predisposto dall'Ente e disponibile su sito internet del Comune di Meta e/o ritirabile presso gli uffici della Andreani Tributi srl siti in via Caracciolo 100/102.
2. Mediante la presentazione della domanda i richiedenti attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso. La domanda è infatti resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato, dal titolare dell'Utenza Tari o dal r.l. della società in caso di persone giuridiche, al protocollo del Comune di Meta o inviato a mezzo pec all'indirizzo comune.meta@asmepec.it
4. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti e/o contattare gli uffici dell'Andreani Tributi srl ai riferimenti di seguito indicati
 - Tel 08119143641
 - Mail agenzia.meta@andreatributi.it
5. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

8 Modalità di riconoscimento dell'agevolazione

A seguito di verifica dei requisiti dichiarati, l'ente provvederà a riconoscere l'agevolazione spettante ai fini Tari per l'anno 2021 in sede di emissione del Saldo 2021.

9 Attività istruttoria e di controllo

1. Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determinano la quantificazione dell'agevolazione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre la data stabilita;
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e non protocollate;
- non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Prima del riconoscimento dell'agevolazione spettante, il Comune potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai contributi in argomento, documentazione da esibirsi nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dall'erogazione dei contributi stessi.

4. Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione del contributo, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme corrispondenti ad agevolazioni indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di restituzione. Oltre al recupero di quanto indebitamente richiesto, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

5. Avverso i provvedimenti di diniego dell'agevolazione è ammesso ricorso innanzi alla Commissione tributaria Provinciale di Napoli.